



Città del Vino

Associazione Nazionale

Associazione Nazionale Città del Vino

(Ravello, 08/05/2016)

STATUTO

Preambolo

Globalizzazione e competitività sono le grandi sfide che il mondo del vino italiano è chiamato ad affrontare con adeguati strumenti e rinnovata energia se vorrà mantenere il suo ruolo strategico sia in campo economico, sia ambientale, sociale e culturale. Imprese e territorio dovranno attrezzarsi per affrontare questo impegno promuovendo una sempre più stretta collaborazione tra di loro.

La tutela della qualità dei prodotti (vino e produzioni tipiche locali) e della qualità del territori (ambiente, paesaggio, qualità della vita), la loro valorizzazione e promozione sono i presupposti imprescindibili per ogni possibile politica di crescita e sviluppo, quindi devono essere punti fondanti dell'azione della pubblica amministrazione e delle imprese.

Con il consolidamento dei rapporti tra le imprese e i territori, supportato dal coinvolgimento diretto della società civile, è possibile programmare e realizzare tutte quelle azioni che si rendono necessarie per sostenere lo sviluppo socio economico delle terre del vino. L'Associazione Nazionale Città del Vino, in quanto "rete" dei territori a forte vocazione vitivinicola, è parte fondamentale di questa idea di sviluppo che vede la partecipazione attiva dei Comuni Soci, delle forze economiche e sociali, delle imprese agricole e vitivinicole, del mondo produttivo delle tipicità, dell'artigianato, del commercio, della cultura e dell'accoglienza. Una "rete" che, attraverso l'Associazione, sappia consolidare il suo ruolo di interlocutore politico e istituzionale a livello locale, regionale e nazionale e che sia strumento di partecipazione e di progettazione per favorire la crescita dei territori, il loro sviluppo nel nome della sostenibilità e della solidarietà.

Art.1- Denominazione – Personalità – Sede L'Associazione nazionale Città del Vino si è costituita a Siena il 21 marzo 1987 ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica il 1° giugno 2001. Ha sede legale e di rappresentanza a Genzano di Roma (RM), Palazzo Sforza Cesarini. La sede operativa è a Siena, in Strada Massetana Romana 58B, e può dotarsi di altre sedi operative, sezioni e recapiti a livello regionale, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività necessarie per raggiungere gli scopi sociali.

Art.2 – Durata La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.3 – Scopi L'Associazione non ha fini di lucro ed opera per sostenere e sviluppare la qualità delle produzioni e dei territori delle città del vino, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, del sostegno allo sviluppo, della promozione e dell'informazione. In particolare, l'Associazione opera per

- valorizzare e tutelare la vitivinicoltura di qualità, i vitigni autoctoni e antichi, l'architettura e le pratiche di coltivazione tradizionale, il paesaggio, i prodotti tipici locali, evitando il ricorso agli OGM;
- sensibilizzare e coinvolgere direttamente le persone alla cura, tutela e valorizzazione del territorio come patrimonio comune e bene culturale e identitario;
- promuovere la cultura del bere consapevole e moderato e di una corretta alimentazione, nonché l'etica dei consumi;
- dare un contributo sostanziale all'attuazione degli artt. 5 e 6 della "Convenzione europea del paesaggio", recepita dall'ordinamento giuridico italiano (Legge n. 14 del 9 gennaio 2006).

Promuove:

- le azioni dei comuni aderenti finalizzate all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali ed all'attuazione piena delle "autonomie" nel rispetto delle norme sul federalismo;
- le autonomie e le diversità locali, le risorse naturali, storiche, architettoniche, culturali, umane e imprenditoriali dei territori del vino;

- la sostenibilità dello sviluppo economico locale e lo sviluppo sostenibile, favorendo la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, la creazione, l'integrazione di nuove imprese e servizi e la concertazione tra gli interessi;
- l'offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, del vino, dei prodotti locali e tradizionali e dei servizi, nonché le bellezze paesaggistiche, le iniziative culturali e la presenza di beni artistici e storici del territorio stesso;
- iniziative progettuali transnazionali e la cooperazione a livello europeo ed internazionale nelle tematiche d'interesse per l'associazione e gli aderenti;
- il rapporto tra i produttori e gli enti pubblici e strumentali competenti per la valorizzazione del vino e dei prodotti tipici locali, delle risorse ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, artistiche e storiche dei territori, a particolare vocazione viticola;
- l'adozione di strumenti urbanistici appropriati alle caratteristiche dei territori delle Città del Vino ed in particolare l'adozione di Piani del colore e del decoro urbano e l'uso sostenibile del patrimonio edilizio esistente verso nuove forme di ricettività diffuse;
- la cultura del vino, attraverso iniziative editoriali e di comunicazione;
- la formazione e l'educazione al gusto con iniziative a carattere didattico e informativo;
- il rapporto con le associazioni delle autonomie e con le altre associazioni che, sul territorio nazionale, operano in favore della qualità delle produzioni e dei territori;
- accordi di programma con le Amministrazioni centrali e regionali e il coordinamento delle attività nella predisposizione, gestione e monitoraggio di beni e servizi, anche attraverso l'organizzazione, la costituzione e la gestione degli acquisti, in modo singolo o tramite gruppi di acquisto;
- attività di supporto alle strutture incaricate della gestione dei progetti e monitoraggio sull'attuazione degli interventi.

Realizza:

- servizi e reti di informazione e comunicazione innovativi per aumentare la qualità delle relazioni ed una corretta competitività dei sistemi territoriali (web marketing, piattaforme web, social networking, social network marketing, social network marketing territoriale, supporto alla pianificazione di marketing strategico, gruppi e reti);
- programmazione, promozione e coordinamento di progetti nell'ambito dei programmi comunitari, nazionali e regionali inerenti le materie d'interesse per gli associati;
- progetti di sviluppo a forte connotazione etica e la certificazione dei territori, il rafforzamento della coesione sociale e la qualità della vita delle Città del Vino attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti operativi e intercettando risorse finanziarie e fondi di solidarietà;
- la ricerca e l'attività di studio, la formazione e la promozione di iniziative culturali di concerto anche con le Università e le altre istituzioni culturali e scientifiche;
- iniziative in favore della definizione e dell'assunzione da parte dei Comuni di competenze strategiche nel governo del territorio, dei servizi e dello sviluppo locale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà;
- manifestazioni ed iniziative, d'intesa con i Comuni soci volte ad esaltare la qualità dei vini e il valore dei territori a vocazione vitivinicola e a migliorare la comunicazione tra produttori, istituzioni, cittadini e turisti delle Città del Vino;
- attività di ricerca, studio ed aggiornamento con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio, alla tutela del paesaggio, alle energie rinnovabili, al cambiamento climatico, allo sviluppo sostenibile, alla tutela delle risorse naturali, alle nuove tecnologie dell'informazione e la programmazione di progetti comunitari di cooperazione;
- alta formazione e aggiornamento degli associati o di altri soggetti pubblici e privati nelle tematiche d'interesse per l'Associazione;
- azioni di aggiornamento della legislazione nazionale e regionale in materia di pianificazione, programmazione e valorizzazione territoriale a livello sovracomunale e di area vasta;
- azioni finalizzate al superamento del divario digitale nei territori rurali e montani attraverso la promozione dell'accesso alla banda larga e sistemi wireless, partecipando alla programmazione ed attuazione di risorse comunitarie (Leader, FAS, FESR) e nazionali (Piano Strategico per la Società dell'Informazione);

- attività di raccordo e di interazione con gli organi nazionali, le Regioni, gli enti regionali, e internazionali di promozione e coordinamento di politiche in materia di agricoltura, turismo, sviluppo territoriale, ambiente, salute.

Sostiene:

- RECEVIN la Rete Europea delle Città del Vino nata a Strasburgo nel 1998 per valorizzare a livello europeo indirizzi e politiche comuni culturali e di sviluppo economico dei Comuni Europei;
- il Centro Nazionale Vini Passiti, costituito in Fondazione nel 2001 a Montefalco (PG), per la tutela, promozione e valorizzazione delle produzioni dei vini passiti e dei loro territori;
- il Comitato Vinum Loci, nato nel 2003 e con sede a Cormons (GO) per la tutela, promozione e valorizzazione dei vitigni antichi ed autoctoni italiani;
- l'Associazione internazionale "Iter Vitis", costituitasi nel 2007 e con sede a Sambuca di Sicilia, riconosciuta dal Consiglio d'Europa come Itinerario Culturale Europeo "Iter Vitis, les chemins de la vigne" per costruire, promuovere e divulgare il patrimonio, materiale e immateriale europeo legato alla storia della vite e del vino;
- l'Associazione Res Tipica costituita nel 2009 che riunisce le associazioni dei comuni di identità legate a produzioni tipiche italiane;
- il Museo Enologico di Arte Contemporanea di Torrecuso (BN).

L'Associazione per gli scopi sopra citati si è già dotata dei seguenti strumenti:

- LA RIVISTA TERRE DEL VINO.
- IL PORTALE WWW.CITTADELVINO.IT
- IL CONCORSO ENOLOGICO "LA SELEZIONE DEL SINDACO".
- CALICI DI STELLE.
- L'OSSERVATORIO DEL TURISMO DEL VINO.
- IL PALIO DELLE BOTTE
- LA SCUOLA DI FORMAZIONE "CITTÀDELVINOLAB".

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà avere interessi e partecipazioni in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o connesso al proprio. In particolare l'Associazione si avvale della società di servizi CIVIN srl.

Art.4 – Marchio L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura una piazza medievale e una torre merlata con sagoma di grappolo d'uva e di calice, con la scritta "Città del Vino". L'uso del marchio è regolamentato e tutelato.

Art.5 – Soci I Soci sono Ordinari e Sostenitori, il loro numero è illimitato. Il Regolamento determina i criteri e le modalità di ammissione, permanenza, recesso ed esclusione del Socio. Ogni socio ha diritto ad un voto. I Soci sono tenuti a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Art.6 – Soci Ordinari. I Soci Ordinari sono: i Comuni che danno nome ad un vino o nei quali si producono vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, o che documentino un'adeguata tradizione enologica connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale o produttivo; le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, Associazioni di Comuni nelle diverse connotazioni regionali, le Comunità Montane. Possono aderire anche i Comuni di altri Paesi dell'Unione Europea e non, purché, oltre ai requisiti previsti, abbiano rapporti di comunicazione linguistica e culturale o siano gemellati con una Città del Vino italiana, e che comunque non abbiano come riferimento un'altra Associazione nazionale di Città del Vino.

Art. 6 bis - Recevin. I soci ordinari e straordinari, senza costi aggiuntivi e fatta salva la volontà di non adesione, sono soci di diritto nelle rispettive categorie di Recevin, la Rete Europea delle Città del Vino.

Art.7 – Soci Sostenitori. I Soci sostenitori sono gli altri enti pubblici, gli enti privati o misto pubblico-privati che svolgono attività afferenti e coerenti con quelle dell'Associazione Nazionale Città del Vino, nei cui territori o ambiti territoriali si producono vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica e si valorizzi la cultura del vino e dell'accoglienza.

Art.8 – Carta della Qualità

L'Associazione Nazionale Città del Vino adotta una Carta della Qualità che introduce un principio di identificazione dei comuni sulla base di impegni e azioni volti a qualificare quel comune come “città del vino” e ne incentiva l'applicazione. Il regolamento stabilisce gli obiettivi, i requisiti, il processo e la verifica del livello raggiunto di identificazione.

Art.9 – Impegni dei Comuni

Il socio Comune, oltre all'osservanza di quanto stabilito all'art. 5, si impegna:

- a promuovere e divulgare:
 - l'utilizzo del marchio, del brand e del capitale sociale dell'Associazione;
 - l'adesione alla Selezione del Sindaco e a Calici di Stelle;
 - l'adesione alle attività formative dell'Associazione;
- ad adottare:
 - la Carta della Qualità;
 - i principi e la metodologia del Piano Regolatore delle Città del Vino;
 - l'assegnazione di una delega alle Città del Vino all'interno della struttura rappresentativa (assessore o consigliere delegato) o esterno e di un riferimento operativo del Comune (dirigente o funzionario).

Art.10 – Quote associative I Soci, Ordinari e Sostenitori, sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione. Le quote sono determinate dall'Assemblea dei Soci.

La quota di iscrizione va corrisposta una tantum e comprende anche il rimborso delle spese necessarie al sopralluogo per l'identificazione del nuovo associato.

La quota associativa annuale è composta da una parte fissa ed una variabile ed è determinata nel rispetto dei requisiti e dei criteri contenuti nel Regolamento. Il Regolamento stabilisce l'assegnazione della quota della parte fissa ai Coordinamenti regionali ed il meccanismo dei crediti in favore degli Associati sulla parte variabile.

Art.11 – Esercizio L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.12 – Entrate Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione e quote annuali ordinarie a carico dei Soci Ordinari e Sostenitori;
- eventuali contributi richiesti per le iniziative dell'Associazione;
- versamenti volontari dei soci;
- contributi da enti e istituzioni pubbliche e private;
- convenzioni con enti pubblici e privati;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- cessioni di diritti d'uso (marchi, metodologie, strumenti operativi);
- rimborsi spese connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art.13 – Avanzo di esercizio. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art.14 – Organi dell'Associazione. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) i Coordinamenti regionali ed interregionali.
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) il Presidente ed i *quattro* (4) Vice Presidenti;
- e) la Giunta Esecutiva;
- f) il Sindaco Revisore.

Tutte le cariche, fatta eccezione per il Sindaco Revisore, sono espletate a titolo gratuito, il Regolamento interno stabilirà le modalità e la quantità dei rimborsi spese ammessi per lo svolgimento della carica.

Art.15 – Assemblea L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo. L'avviso di convocazione deve essere

recapitato almeno dieci giorni prima della data fissata a mezzo lettera, fax o e-mail, e deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data e l'ora per la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente appositamente incaricato; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale. Ogni socio, ordinario o sostenitore, ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega. Le deleghe ammesse non possono essere più di tre. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria anche nello stesso giorno.

Art.16 – Assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci e negli altri casi previsti dalla Legge. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- b) elegge e rinnova, anche parzialmente, i membri del Consiglio Nazionale;
- c) nomina il Sindaco Revisore;
- d) approva e modifica il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- e) determina la misura della quota di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell'attività;
- f) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera su gli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio nazionale;
- g) approva il programma di attività annuale e poliennale;
- h) delibera l'istituzione dei coordinamenti regionali e interregionali;
- i) aggiorna il libro dei Soci;
- j) delibera sull'esclusione del socio.

Art.17 – Assemblea Straordinaria L'Assemblea Straordinaria è convocata dal presidente su deliberazione conforme del Consiglio Nazionale. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per Legge. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di due terzi dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Art.18 – Consiglio Nazionale Il Consiglio nazionale è composto da un minimo di 19 membri ad un massimo di 30 ed i Coordinatori Regionali ne sono componenti di diritto. Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea dei Soci. Ai lavori del Consiglio Nazionale sono invitati i Presidenti e gli Amministratori Delegati delle società di servizio controllate o partecipate dall'Associazione, il Presidente del coordinamento dell'Albo degli Ambasciatori ed il Past President. Il Consiglio dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consigliere eletto rappresenta il Comune o l'ente di provenienza e si rapporta con il Coordinamento regionale o interregionale di riferimento. La decadenza avviene per dimissioni o quando il Comune o l'ente recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate. Il Consiglio nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed i *quattro (4) Vicepresidenti in rappresentanza delle macro regioni e in funzione di coordinamento sovra regionale*. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono attribuiti alla Giunta Esecutiva o di specifica competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Nazionale, nel rispetto delle finalità del presente Statuto e degli indirizzi dell'Assemblea dei Soci, delibera sui seguenti argomenti:

- a) la proposta di bilancio consuntivo;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- d) l'ammissione e la decadenza dei Soci;
- e) la nomina della Commissione elettorale quale strumento propedeutico per l'elezione della Giunta esecutiva, del Presidente e dei *quattro* Vice Presidenti;
- f) l'elezione della Giunta esecutiva;

- g) la nomina e la revoca dei membri di spettanza nei consigli di amministrazione delle società di servizi controllate e partecipate;
- h) l'approvazione del bilancio preventivo delle società di servizi controllate e partecipate, compreso il bilancio di Recevin;
- i) la nomina del Direttore Generale dell'Associazione, su proposta del Presidente, fissandone i compiti;
- j) la nomina del Delegato regionale;
- k) la proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche;
- l) la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore dell'Associazione, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede direttamente a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla scadenza del mandato, così come i consiglieri cooptati. La delibera di cooptazione sarà ratificata nella successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio, in questo caso è il Sindaco Revisore a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio nazionale.

Art.19 Presidente Il Presidente è di norma un Sindaco. Il Presidente del Consiglio Nazionale è il Presidente dell'Associazione e ne è il legale rappresentante. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Regolamento stabilisce la procedura per l'elezione del Presidente. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli;
- d) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Direttore generale;
- e) vigila sulla conservazione dei documenti e dei verbali dell'Associazione;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore Generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito da un Vice Presidente *Vicario* indicato dal Presidente stesso.

Il due Vice Presidenti durano in carica tre anni e coadiuvano il Presidente.

Art.20 – Giunta Esecutiva La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta dal Presidente, dai *quattro* Vice Presidenti e *da un numero variabile di membri, fissato dal Consiglio stesso, fino ad un massimo di sette (7)*. Compiti e funzioni della Giunta Esecutiva sono:

- a) l'assunzione, il licenziamento e la gestione del personale;
- b) la stipula di contratti e convenzioni, con ratifica del Consiglio Nazionale;
- c) il conferimento di incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
- d) la partecipazione a progetti ed iniziative di carattere nazionale ed internazionale;
- e) la gestione degli immobili di proprietà;
- f) il controllo e la vigilanza sulle società di servizio controllate e partecipate;
- g) i rapporti con le banche;
- h) il rilascio di garanzie e fidejussioni bancarie e assicurative.
- i) tutti gli altri atti che siano stati espressamente delegati dal Consiglio Nazionale.

Alle riunioni della Giunta esecutiva sono invitati il Sindaco Revisore ed il Direttore Generale.

Art.21 – Sindaco Revisore Il Sindaco Revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte al registro dei revisori contabili. Il Sindaco revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Sindaco Revisore predispone e trasmette al Consiglio Nazionale la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art.22 – Coordinamenti regionali I Coordinamenti regionali sono il fulcro operativo dell'Associazione. I Soci, ordinari e sostenitori, di una singola regione, raggiunto il numero minimo stabilito dall'Assemblea, si costituiscono in Coordinamento regionale. L'Assemblea del Coordinamento regionale elegge il Coordinatore regionale e la Giunta, composta dal Tesoriere e da un numero variabile di membri, disciplinato dal Regolamento interno dell'Associazione. Il Coordinatore regionale è membro con diritto di voto del Consiglio Nazionale. I Coordinamenti sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria disciplinata dal Regolamento interno.

Art.23 – Coordinamenti interregionali Laddove non è costituito il Coordinamento regionale, su istanza dei Soci appartenenti a più regioni, l'Assemblea può, con propria delibera, istituire un Coordinamento interregionale, disciplinato dalle norme del precedente articolo.

Art.24 – Delegato regionale Qualora per diversi motivi non fosse possibile nei Coordinamenti regionali l'elezione del Coordinatore, il Consiglio Nazionale può nominare un Delegato, scegliendolo tra i propri membri, con le funzioni di commissario pro tempore.

Art.25 – Direttore Generale L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'Associazione possono essere affidate al Direttore Generale con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio Nazionale. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta esecutiva, curandone la redazione dei verbali.

Art.26 – Comitato tecnico-scientifico Il Consiglio nazionale può nominare un Comitato tecnico-scientifico che ha lo scopo di dare pareri, promuovere e svolgere attività scientifiche all'interno di iniziative e progetti promossi dall'Associazione o su proposta dei membri stessi del Comitato tecnico-scientifico. I membri del Comitato tecnico-scientifico svolgono il proprio ruolo gratuitamente.

Art.27 – Albo d'onore. L'Albo d'onore dell'Associazione è composto dagli Ambasciatori delle Città del Vino e dagli Emeriti. L'Ambasciatore è colui che si è distinto nell'attività dell'Associazione o del proprio territorio. Emerito è una personalità del mondo della cultura, dell'arte, dell'economia, della scienza, dello sport che si sia particolarmente distinto promuovendo in Italia e all'estero, la ricchezza della civiltà del vino e dei territori italiani. Le proposte di nomina sono normate dal Regolamento.

Art.28 – Albo degli Amici delle Città del Vino Al fine di accrescere la conoscenza ed il radicamento dell'Associazione è istituito l'Albo degli Amici delle Città del Vino, al quale possono essere iscritti tutti coloro – persone fisiche, imprese e associazioni – che, versando una quota associativa annuale, condividano i valori e si impegnano ad operare per promuovere l'attività dell'Associazione.

Art.29 – Regolamento interno L'Assemblea ordinaria dei Soci approva un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

Art.30 – Liquidazione Qualora l'Associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

Art.31 – Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni in materia di associazioni senza fini di lucro.

Art.32 – Norma transitoria Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore entro tre mesi dalla sua approvazione. Gli Organi eletti restano in carica fino alla fine del mandato.